

## **Legge n. 466 del 13 agosto 1980**

### **Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche**

1.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624, all'[articolo 3](#) della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è aggiunto il seguente comma:

«Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma si intendono i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso».

2.

La speciale elargizione di cui all'[art. 3](#) della legge 27 ottobre 1973, n. 629, successivamente integrata con [L. 28 novembre 1975, n. 624](#), è elevata a lire 100 milioni [\[3\]](#) e si applica anche alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere.

A tal fine, per l'individuazione delle vittime del dovere valgono i criteri indicati nell'art. 1 della presente legge, facendosi riferimento, per quanto riguarda i vigili del fuoco, alle funzioni proprie di istituto.

La speciale elargizione è dovuta altresì, nella stessa misura di cui al primo comma e con la stessa decorrenza prevista dal successivo articolo 10, anche alle altre categorie di personale alle quali sia stata estesa per effetto di disposizioni di legge.

Note:

[\[3\]](#) Per l'ulteriore aumento dell'elargizione vedi l'[art. 2](#), L. 20 ottobre 1990, n. 302.

3.

Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni [\[4\]](#).

Note:

[\[4\]](#) L'elargizione prevista dal presente articolo è stata elevata a lire 150 milioni dall'[art. 2](#), L. 20 ottobre 1990, n. 302 e ad euro 200.000 dall'[art. 2](#), D.L. 28 novembre 2003, n. 337. Vedi, anche, l'[art. 82](#), L. 23 dicembre 2000, n. 388 e i commi da 562 a 565 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

4.

L'elargizione di lire 100 milioni [\[5\]](#) è altresì concessa alle famiglie o ai soggetti colpiti, se l'evento di morte o di invalidità, secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli, concerne vigili urbani, nonché qualsiasi persona che, legalmente richiesta, presta assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Note:

[\[5\]](#) Per l'aumento dell'elargizione vedi l'[art. 2](#), L. 20 ottobre 1990, n. 302.

5.

[Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscono una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.

La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche] [\[6\]](#).

Note:

[\[6\]](#) Articolo prima sostituito dall'[art. 1](#), L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339) e successivamente abrogato dall'[art. 17](#), L. 20 ottobre 1990, n. 302.

6.

La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, è corrisposta secondo il seguente ordine:

- 1) coniuge superstite e figli se a carico;
- 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- 3) genitori;
- 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico.

Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile [\[7\]](#).

Note:

[\[7\]](#) Così sostituito dall'[art. 2](#), L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339). Vedi, anche, il comma 2 dell'[art. 1907](#), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

7.

La speciale elargizione di cui alla presente legge è esente da IRPEF.

8.

Il contributo nelle spese funerarie per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduto in attività di servizio, previsto dall'art. 286 del vigente regolamento del Corpo, modificato

con [decreto legislativo 16 febbraio 1948, n. 134](#), e con l'[art. 2](#) della L. 22 febbraio 1968, n. 101, è corrisposto fino a lire un milione.

9.

Le modalità di attuazione della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro.

10.

I benefici di cui ai precedenti articoli hanno effetto dal 1° gennaio 1969.

Il beneficio di cui all'[articolo 3](#) della legge 27 ottobre 1973, n. 629, e successive modificazioni, è esteso ai familiari degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge stessa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1961 e il 31 dicembre 1968.

Il beneficio di cui al precedente comma è corrisposto secondo le modalità indicate nell'articolo 6 della presente legge [\[8\]](#).

Note:

[\[8\]](#) Così sostituito dall'[art. 3](#), L. 4 dicembre 1981, n. 720 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1981, n. 339).

11.

La speciale elargizione prevista dall'[art. 1](#) della L. 21 dicembre 1978, n. 862, è elevata, con effetto dalla data di cui all'art. 5 della legge predetta, a lire 100 milioni [\[9\]](#) ed è esente da IRPEF.

Le provvidenze a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose, e degli aventi causa, restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella citata [legge 21 dicembre 1978, n. 862](#).

Note:

[\[9\]](#) Per l'ulteriore aumento dell'elargizione vedi l'[art. 2](#), L. 20 ottobre 1990, n. 302.

12.

[Il coniuge superstite ed i figli dei soggetti appartenenti alle categorie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 11 della presente legge hanno, ciascuno, diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della [legge 2 aprile 1968, n. 482](#), e della legge 1° gennaio 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi] [\[10\]](#).

Note:

[\[10\]](#) Articolo abrogato dall'[art. 22](#), L. 12 marzo 1999, n. 68, con la decorrenza indicata nell'art. 23 della stessa legge.

13.

All'onere derivante nell'anno 1980 dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 45 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

**Legge n. 466 del 13 agosto 1980**

**Speciali elargizioni a favore di categorie di  
dipendenti pubblici e di cittadini vittime del  
dovere o di azioni terroristiche**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.